

Delibera 355/2025 ARERA: la disciplina del bonus sociale rifiuti

Relatore: Simone Pellegrin

Istituzione del bonus sociale rifiuti

DPCM 21 gennaio 2025, n. 24

- ▶ Il bonus sociale rifiuti è una misura agevolativa introdotta a livello nazionale e basata sul medesimo meccanismo perequativo già applicato in altri settori regolati da ARERA
- ▶ Il DPCM ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio rifiuti che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate
- ▶ Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
- ▶ Tempistiche di introduzione comportano criticità applicative e incertezza

Compiti di ARERA

In base al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24

- ▶ Definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus
- ▶ Definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAt, necessari alla attuazione delle compensazioni
- ▶ Definisce le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie (in luogo dei Comuni)
- ▶ Istituisce e aggiorna con propri provvedimenti una apposita componente perequativa
- ▶ Può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie
- ▶ Monitora gli effetti delle disposizioni tariffarie dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze, al fine dell'adozione di disposizioni modificative e integrative

Definizioni

Articolo 1 – Delibera 355/2025

- ▶ **enti erogatori** sono i Comuni e gli enti di governo dell'ambito che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 "applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2"
- ▶ **gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti o GTRU** è il gestore che, secondo la definizione del Metodo tariffario pro tempore vigente, eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- ▶ A differenza della disciplina del MTR qui ARERA richiama il ruolo dei Comuni che devono – se non applicare – quantomeno garantire l'applicazione delle agevolazioni regolate
- ▶ Il Comune procede ad una serie di attività anche nel caso in cui abbia formalmente individuato un GTRU differente: tale funzione, anche di tipo sociale, si rende necessaria proprio in virtù del tenore della misura agevolativa
- ▶ I Comuni che gestiscono in economia la tariffazione all'utenza mediante proprio ufficio tributi potranno interpretare le due definizioni sopra richiamate come sinonimi

Individuazione enti erogatori e GTRU

Articolo 5 – Delibera 355/2025

- ▶ Gli enti erogatori sono tenuti a iscriversi a SGAt e entro il 31 gennaio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività
- ▶ Gli enti erogatori designano, tramite SGAt e in coerenza con quanto comunicato all'ATRIF, il GTRU territorialmente competente quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti
- ▶ I GTRU territorialmente competenti sono tenuti a iscriversi a SGAt entro il 28 febbraio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività
- ▶ I dati funzionali all'erogazione della compensazione vengono messi a disposizione dei GTRU territorialmente competenti da SGAt, entro il 1° marzo di ogni anno a+1

Iscrizione a SGAt e per i Comuni

Articolo 5 – Delibera 355/2025

- ▶ I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, **già iscritti all'ATRIF**, dovranno accreditarsi a SGAt e: le modalità, i tempi e le piattaforme informatiche da utilizzare per l'acquisizione dei flussi di dati per l'erogazione del bonus rifiuti saranno definite e rese note da **ANCI**, sentita l'Autorità e verificate con i gestori medesimi.
- ▶ L'Autorità ritiene opportuno prevedere che per l'accesso ai versamenti da parte di CSEA degli importi di perequazione *IUR1,a, IUR2,a,IUR3,a*, accanto alle condizioni già oggi previste dall'articolo 6.6, della deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, sia previsto anche il regolare accreditamento a SGAt (6.6. *Il versamento da parte di CSEA ai soggetti beneficiari degli importi di cui ai precedenti commi 6.3 e 6.4 è subordinato alle seguenti condizioni: [...]*)
- ▶ Numerosi Comuni già sono accreditati poiché stanno già gestendo le domande per il bonus sociale per il disagio fisico

Passaggi di informazioni

Articolo 4 – Delibera 355/2025

- ▶ L'INPS mette mensilmente a disposizione del Sistema Informativo Integrato (SII) l'elenco dei nuclei familiari che risultano agevolabili in base alle DSU attestate nel mese precedente (entro il secondo giorno di ogni mese). DSU presentate a dicembre 2025 trasmesse entro il 2 gennaio 2026
- ▶ Il SII trasmette i dati al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte) entro il 1° febbraio di ogni anno e quest'ultimo ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (Comuni) entro il 1° marzo
- ▶ Art. 4.5 - Entro il 1° febbraio gli enti erogatori comunicano a SGAte (che trasmette a INPS) l'elenco dei codici fiscali dei propri utenti minorenni e INPS comunica, stesso mezzo, l'elenco tra questi di eventuali minori che risultino agevolabili
- ▶ Art. 6.4 - Ai fini dell'individuazione delle utenze intestate a soggetti minorenni, gli enti erogatori, anche tramite i GTRU, mettono a disposizione di SGAte, entro il 15 gennaio di ciascun anno a+1, il codice fiscale associato all'intestatario di tali utenze con riferimento all'anno a

Criticità informazioni intestatari minorenni

- ▶ Il controllo seguirebbe quindi la strada opposta: non è INPS che indica ai Comuni l'elenco dei minorenni aventi diritto al Bonus, ma viceversa esso si limiterebbe a verificare quali di essi siano in regola coi requisiti reddituali per poter beneficiare del bonus
- ▶ Le disposizioni del comma 4.5 e 6.4 paiono identiche ma con termini differenti: nell'incertezza pare preferibile rispettare il primo termine, quindi quello del 15 gennaio dell'anno a+1
- ▶ Il Comune potrà fornire l'elenco dei soggetti minorenni (ARERA non dice però a quale data, si potrebbe ipotizzare al 31.12 dell'anno a) titolari di posizione TARI
- ▶ In rarissimi casi il minorenne dichiara l'utenza TARI se all'interno del proprio nucleo ci sono anche soggetti maggiorenni: se la comunicazione dovesse riguardare, come pare logico, solo i soggetti minorenni intestatari del tributo, potremmo trovarci in presenza di un numero decisamente esiguo di utenti da segnalare (per lo più relativi a nuclei mono-occupanti o giovanissime coppie)

Vincolo di unicità (1)

Articoli 3.3, 6.2 e 8.1 – Delibera 355/2025

- ▶ *3.3 - Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU*
- ▶ *6.2 - Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, il GTRU dovrà applicare l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAt*
- ▶ *8.1 - Sulla base delle comunicazioni ricevute SGAt effettua per conto degli enti erogatori competenti, prima dell'invio dei dati ai GTRU territorialmente competenti, la verifica di unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili, al fine di garantire che per ogni anno di competenza delle DSU sia erogata un'unica compensazione per nucleo familiare ISEE agevolabile*
- ▶ Un medesimo nucleo familiare potrebbe essere intestatario di due utenze abitative, mediante diversi componenti, ciascuno dei quali sarebbe identificabile come intestatario di una diversa posizione tributaria
- ▶ Esempio: madre e padre che vivono al piano terra di un'abitazione e sono intestatari di un'utenza e dal figlio che vive al primo piano ed è a sua volta titolare di altra utenza abitativa

Vincolo di unicità (2) - criticità

- ▶ Il “vincolo di unicità” comporta la necessità che per ogni “nucleo familiare ISEE” sia riconosciuta una ed una sola agevolazione: del controllo e relativa decisione la regolazione investe ANCI che dovrà quindi effettuare – prima della trasmissione dei dati ai Comuni – la verifica che per il nucleo familiare ISEE sia soltanto uno il soggetto beneficiario
- ▶ La situazione anagrafica e di fatto potrà facilmente variare in corso d'anno (es. nel caso dei ricongiungimenti di membri dello stesso nucleo che per alcuni mesi hanno dichiarato la dimora in immobili diversi e che da un certo momento in avanti decidono di convivere)
- ▶ Due soggetti che nell'anno *a* hanno presentato la documentazione e sono ammissibili in base ai requisiti del bonus, potrebbero poi decidere di convivere a decorrere dall'anno *a*+1 (quello nel quale verranno erogate le agevolazioni) ed avere quindi diritto ad una doppia compensazione (l'annualità per cui vale il divieto è soltanto quella di presentazione della DSU, quindi l'anno *a*).
- ▶ Se tali soggetti decidessero di andare a convivere dal 1° luglio dell'anno *a* avrebbero diritto a due bonus (guardando alla situazione dei primi 6 mesi) oppure ad uno solo (unificando il nucleo per i 6 mesi finali dell'anno *a*)? Oppure la quota dovrà essere calcolata in quota parte per i primi 6 mesi (doppia) e in quota per gli ultimi 6 (unica)?

Verifica delle condizioni di ammissione

Articolo 7.1 – Delibera 355/2025

- ▶ Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in base ai dati messi a disposizione da SGAtè, è tenuto a individuare nei propri archivi, ai fini del riconoscimento automatico del bonus:
 - ▶ l'esistenza di **un'utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile** trasmesso dall'INPS;
 - ▶ l'**uso domestico dell'immobile** cui è applicata la TARI
- ▶ Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia **intestatario di più immobili/utenze**, il gestore dovrà applicare lo sconto a una sola utenza domestica: l'individuazione dell'immobile da agevolare dovrebbe (secondo ARERA) tenere primariamente in considerazione il dato relativo all'indirizzo della casa di abitazione indicato dal dichiarante nella DSU in fase di compilazione

Assenza di utenza intestata al beneficiario

Articolo 6.3 – Delibera 355/2025

- ▶ Nel caso in cui all'immobile dichiarato dal cittadino come casa di abitazione non sia associata un'utenza TARI/tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare lo sconto a un **altro immobile situato sul territorio associato a uno dei componenti il nucleo** la cui TARI sia agevolabile in quanto relativa ad un uso domestico
- ▶ Il GTRU potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell'utente
- ▶ La (discutibilissima) imposizione di ARERA (che si vedrà oltre) impone la scadenza della prima rata al 30 giugno e accorcia drasticamente i tempi per gli opportuni controlli
- ▶ L'elenco dei potenziali beneficiari giunge al Comune il 1° marzo e al fine di erogare il bonus nell'avviso del 30 giugno l'ente dovrebbe effettuare i controlli d'ufficio, contattare il contribuente o formalizzare direttamente uno schema d'atto per omessa dichiarazione, attendere i 60 giorni per il contraddittorio preventivo, formalizzare un avviso di accertamento esecutivo, notificarlo, iscrivere l'utente e calcolare il bonus
- ▶ Le tempistiche non consentono quindi di procedere entro il 30 giugno dell'anno a+1, tuttavia ARERA non prevede ad oggi una situazione di "sospensione" del riconoscimento con tempistiche certe

Beneficiario non in regola coi pagamenti

Articoli 7.2 e 10.6 – Delibera 355/2025

- ▶ Il GTRU verifica anche la regolarità dei pagamenti: **l'utente agevolabile deve essere in regola con i pagamenti della TARI degli anni precedenti**
- ▶ Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, il bonus sociale rifiuti non potrà essere erogato ma potrà essere trattenuto dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati da SGAtè, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento. L'emissione e notifica del sollecito è vincolante per trattenere le somme
- ▶ All'interno di tale sollecito, da notificare mediante Raccomandata o Posta Elettronica Certificata, dovrà trovare spazio l'indicazione che decorsi 40 giorni dalla spedizione (non dalla ricezione da parte del soggetto) l'importo spettante a titolo di bonus, sarà trattenuto dall'ente a compensazione dei debiti pregressi
- ▶ Non convincono le tempistiche: l'ufficio tributi riceverà l'elenco dei potenziali aventi diritto al bonus il 1° marzo dell'anno a+1 ed entro il 30 giugno dovrebbe scadere il pagamento della prima rata

Beneficiario non in regola coi pagamenti (2)

Articoli 7.2 e 10.6 – Delibera 355/2025

- ▶ In poco meno di 3 mesi l'ufficio dovrebbe verificare morosità pregresse, individuare soggetti teoricamente beneficiari del bonus ma non in regola con i versamenti, produrre solleciti di versamento, notificare gli stessi con indicazione della scadenza di pagamento e verificare poi che il suddetto pagamento sia avvenuto
- ▶ Qualora il Comune non dovesse riuscire non è chiaro cosa accada al bonus: non dovrebbe essere riconosciuto (nelle more di una verifica sulla situazione pregressa) e sarebbe auspicabile possa essere trattenuto comunque dall'ente in attesa di sapere se erogarlo al contribuente (magari nell'anno a+2) in caso di regolarizzazione, oppure se trattenerlo a compensazione dei debiti accumulati in caso di omesso versamento del sollecito
- ▶ ARERA si preoccupa di specificare che nel caso di successiva regolarizzazione, l'importo del bonus dovrà essere decurtato dal *quantum* dovuto dall'utenza, ma:
 - ▶ i tempi di regolarizzazione a normativa vigente sono piuttosto ampi (anche l'emissione di avviso di accertamento per omesso pagamento può essere considerata regolarizzazione)
 - ▶ se il Comune, decorsi 40 giorni dal sollecito, utilizza il credito da bonus in compensazione di precedenti importi versati, il bonus non sarà riconosciuto in caso di successiva regolarizzazione da parte dell'utente

Beneficiario non in regola coi pagamenti (3)

Articolo 10.8 – Delibera 355/2025

- ▶ 10.8 - *L'importo di cui al comma 10.6, trattenuto a compensazione dal gestore, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti*
- ▶ La disposizione allora dovrebbe essere intesa in tal senso: in caso di successiva emissione di avviso di accertamento successivo al sollecito, il Comune pretenderà dal contribuente soltanto l'importo al netto del bonus già utilizzato in compensazione
- ▶ Esempio:
 - ▶ per l'anno 2024 il contribuente aveva un debito di € 200,00 che l'ente ha sollecitato senza risultato, ed al contempo il contribuente per l'anno 2026 avrà diritto ad un bonus di € 50,00
 - ▶ il debito residuo – una volta che il Comune avrà compensato – è pari a 150,00 €
 - ▶ l'eventuale avviso di accertamento non dovrà essere emesso per 200,00 € ma per 150,00 € (a cui naturalmente andranno poi applicate sanzioni ed interessi)
- ▶ ARERA non dispone nulla in merito alle annualità di compensazione: un bonus maturato nel 2025 e da riconoscere quindi nel 2026 potrà agire in compensazione con debiti pregressi anche riferiti ad altre annualità (non ancora decadute) quindi ad esempio anche per un debito TARI 2023

Scadenza prima rata: 30 giugno 2026

Articolo 10.1 e 10.2 – Delibera 355/2025

- ▶ 10.1 - I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno $a+1$ nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile
- ▶ 10.2 - Qualora la prima rata utile [...] venga emessa successivamente al 30 giugno dell'anno $a+1$, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo.
- ▶ L'Autorità ha inteso determinare una scadenza fissa per tutti gli enti a livello nazionale: fino ad oggi gli enti hanno gestito i termini di versamento con un elevato grado di libertà come concesso dalla norma istitutiva del tributo. Rischio di contraccolpi operativi evitabilissimi
- ▶ Obbligo "di fatto": in caso di prima scadenza successiva al 30 giugno, il Comune deve provvedere tramite rimessa diretta al contribuente della quota di bonus spettante

Quantificazione dell'importo del bonus

Articolo 9 - Delibera 355/2025

- ▶ Ciascun gestore, ottenuto l'elenco di tutti i beneficiari aventi diritto dell'anno a e i dati funzionali all'erogazione del bonus da parte di SGAté, entro il 1° marzo dell'anno $a+1$, provvede a quantificare l'agevolazione per ogni utenza agevolabile, ponendola pari al 25% della TARI dovuta in relazione alla medesima utenza per l'anno a , al lordo delle componenti perequative e al netto dell'IVA, della TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani quali, per esempio, quelli dovuti per lo spazzamento e sgombero della neve, la derattizzazione o altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani
- ▶ L'agevolazione così quantificata dovrà essere incrementata dell'IVA e della TEFA (calcolata sull'agevolazione spettante) eventualmente pagata dal beneficiario nell'anno a .

Quantificazione dell'importo del bonus

Esempio

- ▶ Avviso TARI anno 2025 composto da:
 - ▶ TARI: 200,00 €
 - ▶ TEFA: 10,00 €
 - ▶ Componenti Perequative: 7,60 €
 - ▶ **Totale dovuto 217,60 €**
- ▶ Bonus (25% di TARI + comp. per.) = $207,60 \text{ €} \times 25\% = 51,90 \text{ €}$
- ▶ Nell'avviso di pagamento 2026, ipotizziamo dello stesso importo, dovrà essere sottratto l'importo del Bonus maturato nel 2025. Quindi il calcolo del dovuto sarà $217,60 - (51,90 \times 1,05) = 217,60 - 54,50 = 163,10 \text{ €}$

Variazioni delle utenze TARI

Articolo 12 – Delibera 355/2025

- ▶ 12.1 - *In caso di cessazione dell'utenza, per una variazione dell'indirizzo di abitazione [...] che può comportare una modifica del gestore territorialmente competente, l'agevolazione dovrà essere quantificata dal GTRU territorialmente competente dell'utenza cessata nell'anno a in base all'importo della TARI/tariffa corrispettiva che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere per l'anno a*
- ▶ Caso di famiglia che emigra: il Comune che erogherà il bonus, qualora spettante, sarà differente da quello in cui la famiglia risiedeva nell'anno di maturazione dello stesso
- ▶ Sarà quest'ultimo a quantificare l'importo del bonus che però non dovrà essere riconosciuto dal Comune di nuova residenza: verranno invece fornite le informazioni a CSEA per il riconoscimento dell'agevolazione mediante bonifico (il Comune dovrà trasmettere i dati a SGAtè)

Variazioni delle utenze TARI: criticità

Articolo 12 – Delibera 355/2025

- ▶ Esempio: un nucleo familiare potrebbe essere residente a Milano fino al 28 febbraio dell'anno a, spostarsi poi a Monza dal 1° marzo al 30 ottobre e infine dal 1° novembre e fino a tutto l'anno successivo a Como.
- ▶ In questo caso il bonus per l'anno a, da riconoscere nell'anno a+1 dovrà essere determinato a cura di ben 3 Comuni diversi: SGAtè fornirà quindi il nominativo a tutti e tre i Comuni?
- ▶ La TARI è un tributo estremamente dinamico: le variazioni in termini di occupazione dei locali (presupposto impositivo) sono moltissime e repentine e molto spesso nemmeno così immediatamente tracciabili, dal momento che la modifica dell'indirizzo di residenza non comporta automaticamente e con le stesse tempistiche anche una variazione di soggettività passiva
- ▶ La famiglia dell'esempio di cui sopra potrebbe essere residente a Monza dal 1° marzo dell'anno a, ma di fatto essere soggetto passivo già dal 1° gennaio dello stesso anno
- ▶ Le tempistiche connesse alle soggettività passive sono note soltanto ai Comuni quindi sarà interessante capire come e a chi SGAtè comunicherà i dati degli aventi diritto al bonus alla prima scadenza ossia il 1° gennaio 2026

Trattamento dei dati personali

Articolo 13 – Delibera 355/2025

- ▶ 13.1 - I titolari del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze:
 - ▶ – l'ente erogatore territorialmente competente, anche avvalendosi dei GTRU nominati responsabili del trattamento dati, in relazione alle conseguenti attività di erogazione e rendicontazione a CSEA e al SIUSS dei bonus dallo stesso erogati, cui sono comunicati i dati personali di cui ai commi 4.1, 4.2 e 4.6 dall'Autorità, tramite SGAtè di ANCI, previa nomina, da parte dell'ente erogatore stesso, di ANCI quale responsabile del trattamento relativamente ai dati di competenza territoriale
- ▶ 13.2 - Ciascun titolare di cui al comma 13.1 provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale la pertinente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 12 e seguenti del GDPR
- ▶ 13.3 - L'ente erogatore, anche per il tramite del GTRU, nella prima comunicazione utile all'utente dell'anno $a + 1$, provvede a inserire una versione sintetica dell'informativa di cui al comma 13.2

Conclusione del riconoscimento del bonus

Articolo 14 – Delibera 355/2025

- ▶ I gestori trasmetteranno al sistema SGAt e entro il mese di luglio di ciascun anno a+1 (2026) ed entro il mese di gennaio dell'anno a+2 (2027), l'esito delle verifiche effettuate e la rendicontazione relativa alle agevolazioni corrisposte (o trattenute a compensazione della morosità pregressa del beneficiario)
- ▶ A fronte di ciascun bonus collegato a un nucleo familiare agevolabile (codice bonus univoco) i gestori dovranno fornire almeno le seguenti informazioni:
 - ▶ codice pratica SGAt e;
 - ▶ verifica di ammissibilità e restituzione dell'esito pratica (verranno definiti appositi codici per esiti positivi o negativi);
 - ▶ se la verifica di ammissibilità ha dato esito positivo, importo erogato o trattenuto a compensazione della morosità pregressa e data di erogazione (o di emissione del documento di riscossione);
 - ▶ elenco delle cessazioni delle utenze per cambio residenza o *mortis causa*.
- ▶ L'agevolazione si intende erogata nel momento in cui viene emesso l'avviso di pagamento con la riduzione dell'importo, oppure quando il Comune trattiene a compensazione della morosità pregressa l'agevolazione spettante all'utente (regolarizzandola contabilmente)

In vista del prossimo quadriennio regolatorio 2026-2029 NeoPA fornisce supporto ai Comuni nei seguenti adempimenti:

- ▶ Predisposizione del Piano Finanziario TARI (sia per i Comuni che sono anche ETC – prevedendo quindi l'assistenza alla validazione degli importi dei Gestori – sia per i Comuni che si interfacciano con ETC esterni (ATO, Province, Agenzie...)
- ▶ Assistenza operativa agli adempimenti previsti dall'Autorità in termini di caricamenti (dichiarazioni sui portali, caricamenti, disciplina ATRIF, CSEA e dal 2026 SGAta per la gestione del bonus sociale)
- ▶ Revisione del documento di riscossione (*remind*) e degli altri atti emanati nei confronti dei contribuenti (avvisi di accertamento esecutivi, irrogazione delle sanzioni)
- ▶ Alert sulle nuove disposizioni di ARERA e formazione ed aggiornamento agli uffici tributi (e non solo) che si occupano del ciclo di gestione rifiuti mediante webinar o incontri *in house*
- ▶ Altri adempimenti connessi alla TARI quali la predisposizione delle simulazioni tariffarie (compreso il passaggio ai meccanismi di tariffazione puntuale), l'aggiornamento del Regolamento, la realizzazione degli atti...